

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

ARTICOLO 1 – APPLICAZIONE

Il Comune di Terdobbiate si avvale della facoltà di applicare l'addizionale comunale all'IRPEF ai sensi del D.Lgs. 360/98, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 comma 142 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007) e dai commi da 2 a 7 della legge 234/2021 che operano una revisione degli scaglioni dei redditi imponibili IRPEF.

ARTICOLO 2 – COMPETENZE - ALIQUOTE

La competenza per la determinazione della percentuale da applicare per ciascun anno è attribuita, salvo disposizioni di Legge, al Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 23/2010 :

-i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'IRPEF dalla legge statale nel rispetto del principio di progressività.

-l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale è fissata nella misura di:

Fino ad euro 15.000 di reddito:	0,3 %
Oltre 15.000 euro e fino ad euro 28.000 di reddito:	0,5 %
Oltre 28.000 euro e fino ad euro 50.000 di reddito:	0,6 %
Oltre 50.000 euro di reddito:	0,8 %

Di stabilire la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 per l'anno 2022 in Euro 7.500,00.

-a decorrere dal 2011 le delibere di variazione dell'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 c. 3 del citato D.Lgs 360/98 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31/12 dell'anno a cui la delibera afferisce.

-per ottenere l'acconto del 30% è necessario che la delibera con cui viene determinata la misura dell'addizionale sia adottata entro il 20 dicembre dell'anno precedente il termine per la pubblicazione sul sito informatico.

ARTICOLO 3 – VERSAMENTO

Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze.

ARTICOLO 4 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

ARTICOLO 5 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.